

DELIBERAZIONE 5 MAGGIO 2020
157/2020/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEFINIZIONE DEI PREZZI DI RISERVA PER IL
CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1109^a riunione del 5 maggio 2020

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019
- il regolamento della Commissione (UE) 312/2014, del 26 marzo 2014;
- il regolamento della Commissione (UE) 459/2017, del 16 marzo 2017;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2019, 474/2019/R/gas e il relativo Allegato A, recante "Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per il periodo di regolazione 2020-2023" (di seguito: RTRG);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 660/2017/R/gas) e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione contenente il "Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto" (di seguito: TIRG);
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2018, 186/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 186/2018/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2018, 308/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 308/2018/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2019, 234/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 234/2019/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2020, 85/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 85/2020/R/gas);
- la comunicazione di OLT Offshore LNG Toscana (di seguito: OLT) del 28 aprile 2020, prot. Autorità n. 13808 del 29 aprile 2020 (di seguito: comunicazione 28 aprile 2020).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 660/2017/R/gas, l’Autorità ha provveduto ad un riordino delle disposizioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione e disposto a tal fine la pubblicazione di un nuovo testo integrato sulle garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG), che ha introdotto meccanismi di mercato basati su procedure ad asta per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione;
- ai sensi del comma 7.1, lettera a), del TIRG, i prezzi di riserva per il conferimento della capacità di rigassificazione sono definiti sulla base di criteri stabiliti dall’Autorità nei casi in cui il fattore di copertura dei ricavi (FC_{t^L}), di cui all’RTRG, calcolato al momento della procedura concorsuale con riferimento all’anno t cui si riferisce l’offerta di capacità, sulla base dei ricavi derivanti dal conferimento di capacità già allocata per l’anno t , è maggiore di zero;
- il comma 7.3, del TIRG, prevede che l’Autorità comunichi alle imprese di rigassificazione, una volta definiti, i criteri di calcolo dei prezzi di riserva di cui al comma 7.1, lettera a), con l’obbligo per le medesime imprese di mantenerne la riservatezza, se non diversamente disposto;
- il successivo comma 7.4 del TIRG stabilisce che i prezzi di riserva di cui al comma 7.1, lettera a), siano adottati tenendo conto:
 - a. dell’estensione temporale del conferimento;
 - b. delle grandezze tariffarie, in particolare del corrispettivo unitario di impegno associato ai quantitativi contrattuali di Gnl, espresso in euro/metro cubo di Gnl liquido/anno, di cui alla RTRG;
 - c. dei prezzi del gas e del Gnl;
 - d. dei costi del servizio di rigassificazione in altri terminali europei;
 - e. dei costi a carico dell’utente relativi all’applicazione delle componenti tariffarie variabili e fisse associate ai servizi di rigassificazione e trasporto;
 - f. della possibilità di offrire la medesima capacità in aste successive in caso di mancato conferimento;
- con la deliberazione 186/2018/R/gas, l’Autorità ha fissato, ai sensi dell’articolo 7, del TIRG, i parametri di calcolo del prezzo di riserva per le procedure di conferimento delle capacità di rigassificazione;
- con le deliberazioni 308/2018/R/gas e 234/2019/R/gas, l’Autorità è intervenuta con successive tarature dei parametri alla base del calcolo del prezzo di riserva, che hanno prodotto un progressivo allineamento delle condizioni di offerta con la domanda espressa dal mercato e consentito una maggiore estensione nel tempo dei conferimenti anche in ragione di una accresciuta disponibilità nei riferimenti

di prezzo *forward* con maggiore profondità per il mercato internazionale del Gnl. L'esito favorevole del conferimento fino all'anno ha consentito di minimizzare gli oneri sostenuti del sistema in applicazione del fattore di copertura dei ricavi ed aumentare la disponibilità di gas naturale sul mercato;

- rispetto al precedente aggiornamento dei criteri di definizione del prezzo di riserva, non risultano disponibili ulteriori riferimenti di prezzo *forward* per il mercato internazionale del Gnl aventi profondità temporale superiore all'anno;
- contrariamente a quanto registrato per il conferimento di breve periodo, l'offerta di capacità per periodi pluriennali, oltre il secondo anno termico rispetto a quello di conferimento, a prezzi allineati con i corrispettivi tariffari non è risultata economicamente attrattiva sebbene gli operatori di mercato abbiano manifestato in più sedi l'interesse a sviluppare progetti di importazione cogliendo le opportunità derivanti da una significativa espansione della produzione a livello globale e dalla necessità dei paesi esportatori di assicurare alla propria produzione l'accesso ai mercati di consumo;
- conferma delle predette dinamiche di mercato viene dalla recente sottoscrizione di contratti di lungo periodo, nonché dalle ulteriori negoziazioni in corso, presso terminali del nord Europa che, rispetto ai terminali nazionali, presentano costi di accesso al servizio di rigassificazione più in linea con la domanda e, quindi, meglio posizionati nel cogliere le opportunità al momento presenti sul mercato;
- con la deliberazione 85/2020/R/gas, l'Autorità ha prospettato una revisione dei prezzi di riserva volti a favorire l'allocazione di capacità di rigassificazione per progetti di lungo termine, in quanto la disponibilità di una quota di approvvigionamenti di gnl stabili apporta beneficio anche per la sicurezza, l'economicità e la concorrenza del sistema del gas italiano.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in ordine alla definizione delle condizioni economiche di offerta della capacità pluriennale, la società OLT, con comunicazione del 28 aprile 2020, ha rappresentato la necessità di fissare il prezzo di riserva per i prodotti di capacità relativi a periodi più lontani dall'anno di conferimento in ragione di scenari evolutivi del mercato del Gnl che sembrano prospettare allocazioni di capacità in grado di generare flussi economici tali da rendere nulla l'erogazione del fattore di copertura dei ricavi (FC_t^L) a favore del terminale.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno procedere ad un aggiornamento dei criteri di determinazione dei prezzi di riserva delle procedure di allocazione della capacità di rigassificazione tenendo conto dei costi del servizio di rigassificazione presso i terminali europei e della stima di costo per l'accesso a capacità di rigassificazione di nuova realizzazione, coerentemente con gli obiettivi di minimizzazione degli oneri

sostenuti dal sistema in applicazione del fattore di copertura dei ricavi e di promozione della liquidità del mercato del gas;

- in ragione di quanto rappresentato da OLT con la comunicazione del 28 aprile 2020, sia opportuno definire valori minimi e massimi del prezzo di offerta entro i quali le imprese di rigassificazione possono fissare il prezzo base dell'asta con cui le medesime capacità sono conferite

DELIBERA

1. di aggiornare, tenendo conto delle disposizioni di cui al successivo punto, i parametri per la definizione del prezzo di riserva per le procedure di conferimento delle capacità di rigassificazione, di cui all'articolo 7, del TIRG, come riportati all'Allegato A del presente provvedimento che sostituisce l'Allegato A della deliberazione 186/2018/R/gas;
2. di prevedere che le imprese di rigassificazione possano definire prezzi di riserva anche superiori a quelli di cui al punto 1 sino ad un massimo pari al corrispettivo tariffario;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla società OLT Offshore LNG Toscana e alla società GNL Italia S.p.a., con divieto di divulgare i contenuti dell'Allegato A ad eccezione di quanto necessario per l'adempimento delle previsioni di cui al comma 7.5 del TIRG;
4. di pubblicare il presente provvedimento, ad esclusione dell'Allegato A in quanto contenente dati commercialmente sensibili sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

5 maggio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini